



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona della

Giudice del Lavoro

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Dando lettura della motivazione e del dispositivo ex art. 281 sexies cpc

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 29.2.2008 e notificato assieme al decreto di fissazione d'udienza, conveniva il MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE nonché l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA ;l'UFFICIO SCOLASTICO PER LA PROVINCIA DI AREZZO; l')

l avanti al Tribunale di Arezzo, in veste di giudice monocratico del lavoro, per sentir accertare il diritto al riconoscimento dei servizi prestati ai sensi dell'art. 66 comma 6 CCNL 4.8.2005 in quanto disciplina più favorevole di quella prevista dall'art. 8 del CCNL 15.3.2001 e per l'effetto per sentir dichiarare che, alla data dell avevano maturato l'anzianità di servizio effettiva di anni 32, mesi 4 e 26 gg e aveva diritto alla maggiore retribuzione , ad essere inserito nella nuova posizione stipendiale e a percepire le conseguenti differenze retributive maturate e maturande.

Deduceva, in proposito ~~che~~ di essere dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione in qualità di Direttore dei Servizi Generali Amministrativi,

Riferiva di essere statò inquadratò nel profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi in applicazione dell'art. 34 CCNL 26.5.1999 e 49 CCNL 31.8.1999, maturando la citata anzianità di servizio ,

rideterminata tuttavia mediante applicazione del criterio della "temporizzazione" dei servizi prevista dall'art. 8 comma 2 CCNL 15.3.2001, con una sensibile decurtazione dell'anzianità di servizio (riconosciuta solo relativamente ad anni 22, mesi 1 , gg. 5) e minore posizione stipendiale.

Rilevava che a seguito del CCNL 24.7.2003 , la nota 19.3.2007 del Direttore Generale del Ministero aveva operato una differenza tra il personale immesso in ruolo prima e dopo il 24.7.2003 per cui si era creata una disparità di trattamento tra coloro che erano stati immessi in ruolo il 1°9.2000 (ai quali continuava a trovare applicazione il sistema della temporizzazione) e quelli assunti successivamente al 24.7.2003 , data di sottoscrizione del nuovo CCNL.

Costituitosi in giudizio, il Ministero resisteva all'accoglimento della domanda.

Rilevava da un lato il difetto di legittimazione passiva dei soggetti convenuti diversi dal Ministero e , dall'altro, eccepiva la prescrizione.

Nel merito contestava l'infondatezza della domanda , affermando l'inapplicabilità delle norme richiamate ex adverso e la necessaria applicazione del criterio della temporizzazione .

Tanto premesso , si osserva quanto segue (sulla scorta di vari precedenti anche della Corte d'Appello di Firenze da cui si ritiene di non discostarsi).

1. In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei convenuti diversi dal Ministero ed evocati in giudizio.

Il diritto di cui si controverte ha ad oggetto l'inquadramento del ricorrente nella posizione stipendiale prevista dal contratto collettivo di lavoro. Attenendo la causa petendi allo stato giuridico-economico del personale dipendente, l'azione non può che fare capo al Ministero dell'istruzione quale datore di lavoro, mentre le ulteriori articolazioni periferiche convenute in giudizio, quantunque titolari come l' Ufficio Scolastico Regionale di legittimazione passiva ex art. 8 D.P.R. 319/2003, risultano estranei al merito



della pretesa, eccedente la sfera delle competenze autonome ai medesimi riservate.

2. Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di prescrizione in quanto risulta dal doc. 6 allegato dal ricorrente che , prima del 24.1.2008 (tentativo di conciliazione) era stato esperito anche altro tentativo di conciliazione in data 12.12.2006 per uguale controversia sempre avente ad oggetto il trattamento più favorevole previsto dall'art. 66 CCNL 4.8.1995.

Trattasi di circostanza non contestata e anzi attestata nel verbale di conciliazione allegato e che assume anch'essa valenza di atto interruttivo della prescrizione , per cui è rispetto anche a detto atto che l'eccezione avrebbe dovuto essere specificamente formulata e non genericamente avanzata, come nella fattispecie.

La genericità dell'eccezione conduce quindi al suo rigetto.

3. Nel merito il ricorso è fondato.

Al fine di meglio comprendere i termini della controversia è bene ripercorrere sinteticamente la normativa in materia.

Il profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi è stato istituito dall'art. 34 del CCNL 26.5.1999 che così recita: *"1. Contestualmente con la piena attuazione dell'autonomia scolastica e con la ridefinizione delle funzioni dei dirigenti scolastici, dal 1-9-2000 è definito, nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico, il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, di cui alla tabella A. 2. A tale profilo si accede con i titoli di cui alla tabella B. In prima applicazione, vi accede il personale con contratto a tempo indeterminato del profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio nell'a.s.1999-2000 nelle scuole di ogni ordine e grado e delle Istituzioni educative e nei Conservatori ed Accademie, previa regolare frequenza di apposito corso modulare di formazione con valutazione finale. E' ammesso, altresì, al corso il personale di cui all'art. 21 della legge 463/1978, purchè*



contestualmente all'ammissione opti per il passaggio nel profilo professionale di cui al presente articolo. Per il personale in possesso di esperienza professionale almeno decennale in qualità di responsabile amministrativo, coordinatore amministrativo o segretario ragioniere economo, negli istituti secondari superiori e nelle istituzioni educative, già dotati di autonomia amministrativo-contabile, possono essere previsti percorsi formativi abbreviati ferma restando la valutazione finale. Si applica, in proposito, la disciplina di cui all'articolo 25 ter, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993, come integrato dal decreto legislativo n. 59/1998, per i lavoratori che si trovano nella situazione indicata nello stesso articolo. 3. Contenuti, modalità operative e crediti culturali dei corsi di formazione sono definiti attraverso contrattazione integrativa nazionale. Sono del pari definiti con contrattazione integrativa nazionale i criteri e le modalità di sostituzione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, che sarà affidata o per incarico a personale in servizio nella stessa o in altre scuole, in possesso dei necessari titoli professionali o, in subordine, per reggenza”.

In merito al trattamento economico del personale così transitato nel nuovo profilo l'art. 8 del CCNL 15.3.2001 ha stabilito : “1. A decorrere dall'1.9.2000, in aggiunta allo stipendio iniziale del profilo di provenienza, ai Direttori dei servizi generali ed amministrativi, inquadrati in tale profilo ai sensi dell'art. 34 del CCNL 26.5.1999, è attribuito un incremento retributivo pari al 70% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del Direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del Responsabile amministrativo. 2. In aggiunta all'importo definito ai sensi del comma 1, all'atto dell'inquadramento, è riconosciuta una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell'eventuale assegno ad personam nonché del rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza. 3. La retribuzione determinata ai sensi dei commi 1 e 2 viene utilizzata, con il



criterio della temporizzazione, al fine della collocazione di ciascun dipendente all'interno delle posizioni economiche del profilo di Direttore amministrativo delle accademie e conservatori. 4. L'indennità integrativa speciale e la progressione stipendiale riconosciuta ai sensi del comma 3 competono per intero”.

Successivamente l'art. 87 del CCNL 24.7.2003 ha introdotto un ulteriore incremento retributivo: *“1. A decorrere dal 1.1.2003 ai direttori dei servizi generali ed amministrativi, destinatari dell'incremento retributivo previsto dall'art. 8 c.1 del CCNL 15 marzo 2001 è attribuito un incremento retributivo pari al 30% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo alla data del 1.9.2000. 2. Per effetto dell'incremento previsto dal comma 1 si realizza il completamento dell'equiparazione retributiva tra il personale appartenente all'ex profilo di responsabile amministrativo e quello del direttore amministrativo delle accademie e conservatori”.*

Ai sensi dell'art. 142 del medesimo CCNL 24.7.2003 : *“ in applicazione dell'art. 69 comma 1 D.Lgs 165/2001 tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che invece continuano a trovare applicazione nel comparto scuola (v. di seguito il richiamo - alla lett. f) punto 8 - all'art. 66 commi 6 e 7 CCNL 4.8.1995).*

L'art. 66 comma 6 CCNL 1995 prevede infatti quanto segue : *“6. Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive*

modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399”.

In particolare è il comma 13 di quest'ultima norma a precisare, con disposizione specificamente riferita alla valutazione dell'anzianità del personale non docente, che : *“ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli”.*

Come ribadito da Corte d'Appello 942/2007 , già il richiamo contenuto nel'art 142 CCNL 2003 al citato art. 66 CCNL 1995 (di cui viene confermata la vigenza) vale come elezione di un particolare meccanismo di valutazione del servizio precedente , per come individuato dal comma 13 dell'art. 4 DPR 399/88.

Inoltre va ricordato che alla tesi per cui l'art. 8 CCNL 15.3.2001 e l'art. 87 CCNL 24.7.2003 costituirebbero la *lex specialis* del trattamento del nuovo profilo professionale di direttore dei servizi generali amministrativi- tesi alla quale risulta avere aderito una parte della giurisprudenza di merito (Trib. Ravenna 349/2005, C.App. Milano 773/2006, Trib. Pavia 30.5.2006, Trib. Ancona 7.11.2006) , richiamata in parte anche dal Ministero - si contrappone la tesi interpretativa (seguita dal Tribunale di Firenze e dalla Corte d'Appello di Firenze) , secondo cui le disposizioni contenute nei due articoli citati non avrebbero natura “speciale”, prevalente sulla normativa generale di salvaguardia dell'anzianità effettiva di servizio richiamata nell'art. 66, comma 6 CCNL 1995, articolo che non sarebbe mai stato abrogato e la cui vigenza risulta appunto espressamente fatta salva dall'art. 142 dello stesso CCNL 2003.

Ricostruiti i termini normativi essenziali della controversia e le rispettive prospettazioni delle parti, risulta decisiva, ai fini della fondatezza delle domande dei ricorrenti, l'individuazione del meccanismo di valutazione dell'anzianità di servizio pregressa applicabile alla fattispecie, tra i due criteri emergenti dalle disposizioni richiamate: quello della temporizzazione e quello della ricostruzione di carriera (secondo i parametri dell'art.3 l. 576/1970 richiamati dall'art.4 D.P.R. 399/1988, a sua volta oggetto di richiamo da parte dell'art. 142 CCNL 2003 tramite il riferimento all'art. 66 co.6 CCNL 1995).

La tesi di parte resistente non convince poiché da un lato non considera che sia il CCNL del 1999 (cfr. art. 48), che 2001 (art. 19) che 2003 (art. 142) contengono sempre delle norme di salvaguardia della disciplina normativa e contrattuale pregressa: in particolare modo , per quello che qui interessa , l'art. 142 – che secondo il parere dell'ARAN dimesso in atti (all.11) non conterrebbe alcun richiamo in merito all'art. 4 comma 13 del DPR n. 399/1988 - **in realtà qualifica come ancora applicabili nel comparto scuola l'art.66 commi 6 e 7 del CCNL 4.8.95** (cfr. art. 142 CCNL 2003).

In applicazione anche dei criteri ermeneutici, l'individuazione della volontà delle parti (in ordine all'inquadramento del personale transitato al nuovo profilo D.s.g.a.) non può fermarsi al singolo dato strettamente letterale degli artt. 8 CCNL 2001 e 87 CCNL 2003 **ma deve farsi carico della valutazione della disciplina complessiva della fattispecie, risultante dal tenore delle ulteriori clausole del contratto collettivo e in particolare di quanto previsto dall'art. 142 CCNL 2003.**

Con tale norma infatti le parti, nello stabilire in attuazione dell'art. 69 D. Lgs 165/2001 l'inapplicabilità al comparto scuola delle norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti al 13.1.1994, **hanno individuato espressamente le eccezioni a tale inapplicabilità, ritenendo espressamente la perdurante vigenza dell'art. 66 co. 6 e 7 CCNL 1995 e delle norme generali e speciali in materia di ricostruzione della carriera**



del personale dei servizi ausiliari tecnici e amministrativi ivi richiamate.

Inoltre, proprio in merito all'efficacia di quanto stabilito dall'art 142 del medesimo CCNL 2003 ai fini della ricostruzione di carriera dei D.s.g.a., è lo stesso Ministero convenuto ad offrirne (con la menzionata e contestata nota Direttore generale 19.3.2007) un'interpretazione di portata "abrogatrice" dell'istituto della temporizzazione in favore della disciplina generale in materia di ricostruzione di carriera, in forza del richiamo dell'art. 66 co. 6 e 7 CCNL 1995, sia pure limitatamente al personale inquadrato nel profilo in data successiva alla sottoscrizione del CCNL 2003, indicato dai ricorrenti come discriminante .

Peraltro, il richiamo dell'art. 66 co. 6 e 7 CCNL 1995 non può essere inteso come decorrente ex nunc solo perché inserito nell'art. 142 del CCNL 2003. Piuttosto appare rilevante il fatto che le parti abbiano fatto espressamente salva la vigenza dell'art. 66 nell'ambito di una clausola (l'art. 142) avente proprio la funzione di attuare la selezione e il coordinamento di tutte le disposizioni preesistenti del comparto, senza prevedere alcuna deroga espressa .

La collocazione e funzione della clausola dell'art. 142 è quindi quella di norma di chiusura, posta "a salvaguardia" dell'efficacia generale delle disposizioni ivi specificamente richiamate, quale l'art. 66 co. 6 e 7 CCNL 1995.

Ne consegue che il meccanismo di ricostruzione di carriera previsto da quest'ultima norma deve ritenersi applicabile, in quanto non espressamente derogato , non solo (come riconosciuto dall'amministrazione con la citata nota del 19.3.2007) per gli inquadramenti del personale D.s.g.a. successivi al 24.7.2003, bensì anche in relazione a quelli attuati prima di tale data.

Discende infatti dal complesso delle considerazioni che precedono il diritto del ricorrenti alla ricostruzione della carriera secondo i criteri richiamati dall'art. 66 co. 6 e 7 CCNL 1995, in quanto più favorevoli di quelli applicati



dall'Amministrazione, così come esplicitati nel ricorso e non specificatamente contestati nel quantum dalla controparte.

Diversamente interpretando infatti si creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento a parità di mansioni e di inquadramento contrattuale tra coloro che sono divenuti DSGA in quanto ex responsabili amministrativi ed altro personale tecnico ed ausiliario divenuto DSGA successivamente alla data dell'1.9.00.

Sul quantum, si osserva che, nel caso di specie il conteggio (v. f. 7 ricorso e doc 7.) è stato contestato dall'amministrazione soltanto in via generica e non puntuale come richiesto dall'art. 416 c.p.c.; pertanto esso può essere tenuto fermo per la predetta quantificazione.

Inoltre il conteggio è anche fonte di convincimento in merito all'esistenza di differenze retributive e quindi provano che per il ricorrente all'atto dell'inquadramento in D/2 il criterio da applicare era proprio quello più favorevole contenuto nell'art. 4 comma 13 del DPR n. 399/1988 e non quello della temporizzazione meno favorevole.

Compete quindi al ricorrente la somma richiesta (v. doc. 7) ,maggiorata degli interessi legali (ma senza la rivalutazione monetaria , stante la non cumulabilità fra interessi e rivalutazione) con tutte le conseguenze che il riconoscimento del nuovo inquadramento stipendiale potrà comportare in futuro anche sul piano pensionistico.

Le spese di lite , tenuto conto della controvertibilità della questione che ha dato luogo a svariate pronunce di segno tra loro difforme, sono integralmente compensate tra tutte le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 29.2.2008 da _____ contro
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ;UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA ;UFFICIO
SCOLASTICO PER LA PROVINCIA DI AREZZO;

ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:



- 1-dichiara la legittimazione passiva esclusiva del MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE e il difetto di legittimazione passiva di tutti gli altri convenuti;
- 2- Accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi prestati in conformità alle previsioni dell'art. 66 comma 6 CCNL 4.8.1995;
- 3-Accerta che il ricorrente alla data del avevano maturato l'anzianità di servizio di seguito indicata :anni 32 , mesi 4, gg. 26;
- 4-accerta il diritto del ricorrente alla maggiore retribuzione a partire dall'.....
- 5-per effetto condanna il Ministero convenuto a ricostruire la posizione stipendiale e normativa del ricorrente nei termini sopraindicati e a corrispondere le relative differenze retributive già maturate dall'..... I , pari all' importo di € 3621,33 con gli interessi legali, ma senza rivalutazione monetaria;
- 6-Compensa interamente le spese di lite.

Arezzo 26.2.2009

IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

IL GIUDICE DEL LAVORO

- d.ssa

[Handwritten signature]

Depositato in cancelleria il 26-2-2009

IL COLL. DI CANCELLIERS

IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

È copia autentica del verbale

Arezzo 26 MAR 2009

[Handwritten signature]

